



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 19 del 22/04/2026

Disposizioni per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle aree interne – Istituzione della Campania Interna

Firmato da: Raffaele Aveta; Luca Fella Trapanese; Salvatore Flocco; Gennaro Saiello; Elena Vignati



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

**Disposizioni per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle aree interne –
Istituzione della Campania Interna**

A iniziativa dei Consiglieri

Raffaele Aveta

Luca Fella Trapanese

Salvatore Flocco

Gennaro Saiello

Elena Vignati



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

- Art. 1 (Oggetto e finalità)**
- Art. 2 (Ambito territoriale di applicazione)**
- Art. 3 (Piano strategico per la Campania Interna)**
- Art. 4 (Natalità e residenzialità)**
- Art. 5 (Servizi sanitari e sociosanitari)**
- Art. 6 (Sistemi di analisi predittiva e sanità digitale)**
- Art. 7 (Incentivi per le imprese e i lavoratori)**
- Art. 8 (Sviluppo e valorizzazione del sistema agroalimentare e delle economie rurali)**
- Art. 9 (Comunità energetiche rinnovabili)**
- Art. 10 (Trasporto pubblico)**
- Art. 11 (Educazione e inclusione)**
- Art. 12 (Cultura e ricerca)**
- Art. 13 (Turismo sostenibile)**
- Art. 14 (Task force per la Campania Interna)**
- Art. 15 (Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)**
- Art. 16 (Poteri sostitutivi, garanzia dei servizi minimi e responsabilità)**
- Art. 17 (Osservatorio della Campania Interna)**
- Art. 18 (Stati generali della Campania Interna)**
- Art. 19 (Clausola valutativa e monitoraggio)**
- Art. 20 (Norma finanziaria)**
- Art. 21 (Entrata in vigore)**



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati allo sviluppo sostenibile, alla rigenerazione, all'innovazione, alla valorizzazione e alla coesione delle aree interne della Regione Campania, ricomprese nel sistema territoriale integrato denominato "Campania Interna", intesa quale infrastruttura strategica essenziale per l'equilibrio ecologico, sociale e produttivo e per il rafforzamento della resilienza climatica, della sovranità alimentare ed energetica dell'intero territorio regionale.
2. La Regione riconosce la Campania Interna quale presidio fondamentale per la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, la salvaguardia degli ecosistemi fragili, la valorizzazione dei servizi ecosistemici, la tutela delle risorse agricole e silvo-pastorali, la promozione del patrimonio identitario, storico e delle tradizioni produttive locali, nonché quale motore di innovazione, laboratorio di sviluppo sostenibile e ambito prioritario per gli investimenti strategici, specie nei settori della transizione energetica e digitale e dell'economia circolare.
3. Nell'attuazione della presente legge, la Regione persegue la riduzione degli squilibri territoriali, in coerenza con i principi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e con gli obiettivi di coesione di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. La Regione riconosce:
 - a) il diritto fondamentale delle comunità locali delle aree interne a esistere, a conservare la propria identità storica, sociale e culturale e a partecipare attivamente alla vita e allo sviluppo del territorio;
 - b) il diritto dei cittadini delle aree interne a permanere nei propri territori, quale condizione essenziale per la vita delle comunità locali, la continuità sociale, culturale ed economica e la prevenzione dello spopolamento.
5. La Regione promuove politiche integrate e interventi volti a:
 - a) tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico-culturale e paesaggistico, nonché le risorse agricole, agroalimentari e silvo-pastorali dei territori della Campania Interna;
 - b) contrastare lo spopolamento e favorire la residenzialità, attraverso lo sviluppo sociale ed economico;
 - c) garantire pari opportunità di accesso ai servizi essenziali, alle infrastrutture e alle opportunità di sviluppo;
 - d) sostenere interventi prioritari nei territori caratterizzati da maggiore fragilità;
 - e) promuovere l'integrazione delle politiche pubbliche e il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, anche attraverso la promozione di progetti integrati di sviluppo territoriale;
 - f) rafforzare le capacità amministrative degli enti locali e le forme associative;
 - g) favorire la partecipazione attiva delle comunità locali;



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- h) favorire la cura del territorio, con particolare riferimento alla conservazione dei territori montani, e la lotta al dissesto idrogeologico.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, per Campania Interna si intendono i comuni del territorio regionale che presentano condizioni di svantaggio territoriale, infrastrutturale o socio-demografico tali da determinare difficoltà strutturali nell'accesso ai servizi essenziali e alle opportunità di sviluppo.
2. Sono ricompresi nella Campania Interna:
 - a) i comuni campani, compresi i comuni delle aree costiere, classificati come periferici o ultraperiferici dal Dipartimento per le politiche di coesione nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);
 - b) i comuni individuati, in tutto o in parte, come montani ai sensi della normativa statale vigente;
 - c) i comuni appartenenti a Comunità montane istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, nonché alle Unioni di comuni montani costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono altresì ricompresi nella Campania Interna i comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia di aree interne, sulla base dell'indice regionale di marginalità territoriale.
4. L'indice regionale di marginalità territoriale è definito dalla Giunta regionale secondo criteri oggettivi e misurabili, elaborati su dati ISTAT e altre fonti ufficiali, garantendo trasparenza, comparabilità e aggiornamento periodico. L'indice tiene conto, in particolare, dei seguenti indicatori:
 - a) andamento demografico e tasso di spopolamento;
 - b) indice di vecchiaia e struttura per età della popolazione;
 - c) livello di accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento ai presidi sanitari, agli istituti scolastici e ai nodi di trasporto;
 - d) dotazione infrastrutturale e livello di accessibilità territoriale;
 - e) grado di copertura digitale, con riferimento alla disponibilità di banda larga e ultralarga;
 - f) condizioni socio-economiche e occupazionali;
 - g) distanza e tempo medio di percorrenza rispetto ai principali poli urbani e ai centri di erogazione dei servizi.
5. I comuni della Campania Interna che presentano i valori più elevati dell'indice di cui al comma 4 sono individuati dalla Giunta regionale quali comuni ad alta marginalità, destinatari di misure di tutela rafforzata e prioritari nell'assegnazione degli interventi e delle risorse previste dalla presente legge.
6. La Giunta regionale aggiorna, con deliberazione, l'elenco dei comuni della Campania Interna e la classificazione dei comuni ad alta marginalità con cadenza almeno triennale, ovvero in



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

occasione di modifiche rilevanti alle classificazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), o alla composizione degli enti associativi di cui al comma 2, lettera c).



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Piano strategico per la Campania Interna)

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di aree interne, approva il Piano strategico per la Campania Interna, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Piano definisce le linee di indirizzo per la rigenerazione delle aree interne, individuando in particolare:
 - a) gli obiettivi strategici di intervento;
 - b) gli interventi integrati di sviluppo, articolati per settori e ambiti tematici;
 - c) gli strumenti di monitoraggio e indicatori di impatto, incluso l'indice di marginalità territoriale, al fine di valutare l'efficacia delle politiche adottate;
 - d) le modalità di integrazione con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria regionale e con i programmi finanziati con risorse europee e nazionali;
 - e) le procedure semplificate e accelerate attraverso le quali vengono attuati gli interventi sostitutivi al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali nei territori interessati;
 - f) ogni altra misura ritenuta necessaria al perseguimento delle finalità della presente legge.
2. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, in coordinamento con gli altri strumenti della programmazione regionale. Il Piano prevede una graduazione degli interventi, assicurando priorità automatica ai comuni ad alta marginalità ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
3. Il Piano definisce standard minimi di accesso ai servizi essenziali nei comuni della Campania Interna, con particolare riferimento ai servizi sanitari e sociosanitari, scolastici, di mobilità e ai servizi digitali e di connettività.
4. La Regione prevede specifici strumenti negoziali con gli enti locali interessati e le relative forme associative, nonché con gli enti parco, finalizzati a concentrare risorse e interventi ritenuti strategici per i territori della Campania Interna.
5. In relazione agli interventi previsti dal Piano e agli altri strumenti di programmazione regionale applicabili alla Campania Interna, la Regione prevede:
 - a) quote riservate nell'ambito dei programmi di finanziamento;
 - b) il riconoscimento, per i progetti da realizzare nei comuni della Campania Interna, di un contributo regionale più elevato rispetto a quello ordinariamente previsto;
 - c) specifiche premialità e punteggi aggiuntivi nelle procedure di selezione;
 - d) la destinazione diretta di risorse dedicate ai comuni ad alta marginalità, al fine di ridurre gli squilibri territoriali.
6. La Regione, nella predisposizione e attuazione del Piano, assicura particolare attenzione alle infrastrutture e ai servizi essenziali per la Campania Interna, privilegiando i progetti che garantiscono sicurezza, sostenibilità e continuità gestionale.
7. Il Piano strategico tiene conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, ecosistemiche e della biodiversità dei territori, in coerenza con le articolazioni bioregionali, e coinvolge gli enti



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

parco e gli altri soggetti istituzionali competenti in materia ambientale, al fine di promuovere modelli di sviluppo sostenibile, integrato e rispettoso delle specificità locali.

8. Il Piano strategico definisce le tempistiche di adozione degli atti attuativi, i criteri di riparto delle risorse e gli indicatori di monitoraggio.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Natalità e residenzialità)

1. Al fine di favorire la crescita demografica e l'insediamento stabile nei comuni della Campania Interna, la Regione prevede misure in favore delle persone fisiche e dei nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza nei medesimi comuni e la mantengono per un periodo minimo di cinque anni, assicurando l'effettiva dimora abituale e la stabile presenza nel territorio, tra le quali:
 - a) un contributo economico una tantum per ogni figlio nato o adottato;
 - b) misure di sostegno alla locazione, all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;
 - c) l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per ciascuno dei cinque anni successivi al trasferimento della residenza.
2. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, l'importo dei contributi, i criteri di accesso e le modalità di attuazione, erogazione ed eventuale restituzione dei benefici di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accesso e del mantenimento dei benefici di cui al presente articolo, la residenza anagrafica deve essere accompagnata dalla dimora abituale nel territorio del comune, intesa come effettiva e stabile presenza, da verificarsi secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, anche mediante l'utilizzo di indicatori oggettivi connessi all'uso dell'abitazione, alla fruizione dei servizi locali e allo svolgimento di attività lavorative o formative nel territorio.
4. La Regione promuove, in collaborazione con i comuni, la realizzazione e l'implementazione di una banca dati del patrimonio immobiliare pubblico da recuperare o valorizzare, ivi inclusi i terreni, nonché lo sviluppo di strumenti digitali per la mappatura e la visualizzazione del patrimonio, anche al fine di favorirne la valorizzazione e l'attrazione di investimenti privati.
5. La Regione incentiva l'insediamento temporaneo e stabile nei comuni della Campania Interna di lavoratori che svolgono attività in modalità di lavoro agile, da remoto o indipendente, mediante misure integrate di attrattività territoriale. A tal fine, la Regione sostiene:
 - a) la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture di connettività pubblica, di spazi di coworking e di hub di innovazione territoriale, dotati di adeguati standard tecnologici e di connessione a banda ultralarga, anche mediante il riuso di edifici pubblici e in forma di rete integrata tra i comuni della Campania Interna;
 - b) la semplificazione amministrativa per l'insediamento, anche mediante sportelli digitali dedicati;
 - c) la stipula di protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire lo svolgimento del lavoro agile e di altre modalità di lavoro a distanza nei comuni della Campania Interna;
 - d) l'accesso agevolato a spazi di coworking pubblici o convenzionati;
 - e) l'erogazione di contributi economici per il soggiorno temporaneo nei comuni della Campania Interna, per periodi non inferiori a trenta giorni e non superiori a dodici mesi.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

6. La Regione, in collaborazione con i comuni e con l'eventuale coinvolgimento di soggetti privati, promuove programmi di "cittadinanza temporanea di comunità", finalizzati a favorire la permanenza nei territori e la valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato o sottoutilizzato, prevedendo:
 - a) la concessione temporanea di immobili pubblici o nella disponibilità degli enti locali, anche a titolo gratuito o a canone ridotto, nonché la messa a disposizione, anche mediante accordi con soggetti privati, di immobili a uso abitativo;
 - b) la realizzazione di esperienze di "abitare attivo", mediante le quali i beneficiari si impegnano a svolgere attività di carattere sociale, culturale, educativo o professionale a favore della comunità locale;
 - c) la partecipazione a progetti di innovazione sociale, culturale ed economica nei territori interessati;
 - d) la promozione di residenze tematiche rivolte a specifiche categorie, quali artisti, ricercatori, professionisti digitali e operatori culturali.
7. Le misure previste dal presente articolo possono essere coordinate tra loro nell'ambito di un programma integrato di insediamento, che può comprendere misure abitative, opportunità lavorative, accesso ai servizi e incentivi economici.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Servizi sanitari e sociosanitari)

1. La Regione, al fine di garantire il diritto alla salute e la prossimità dei servizi sanitari nei comuni della Campania Interna, promuove interventi per ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai percorsi e alle prestazioni sanitarie e assicurare la presa in carico integrata dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari.
2. La Regione valorizza il ruolo dei presidi ospedalieri di base all'interno della rete ospedaliera integrata, che, assieme alle cure primarie, rappresentano la prima linea di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento medico/chirurgico, attraverso la promozione delle seguenti attività:
 - a) l'erogazione sul territorio di una prima risposta all'emergenza/urgenza tramite l'integrazione fra pronto soccorso e servizio di emergenza sanitaria territoriale;
 - b) il trattamento chirurgico in emergenza e in regime di elezione in accordo con la pianificazione aziendale e della rete ospedaliera;
 - c) l'attività diagnostica, anche di tipo radiologico, con possibilità di teleconsulto per una seconda opinione nell'ambito della rete;
 - d) la presa in carico delle patologie croniche da parte degli ospedali di base o di comunità, contribuendo alla prevenzione delle relative riacutizzazioni attraverso percorsi di consulenza specialistica.
3. La Regione promuove, anche mediante intese tra le aziende sanitarie locali e i comuni interessati, l'attivazione dei seguenti servizi:
 - a) punti unici di accesso alla rete sociale e sociosanitaria;
 - b) servizi di pronto intervento sociale;
 - c) strutture di prossimità e centrali operative territoriali (COT);
 - d) servizi infermieristici di prossimità;
 - e) attività di diagnostica di primo livello;
 - f) servizi di telemedicina e teleconsulto specialistico di cui al comma 9.
4. Al fine di assicurare la disponibilità delle strutture sociosanitarie di cui al comma 3, la Regione provvede, in collaborazione con gli enti locali, al reperimento degli immobili necessari, anche mediante il riuso di beni pubblici o confiscati alla criminalità organizzata.
5. La Regione promuove, nell'ambito dei servizi territoriali di cui al comma 3, lo sviluppo e il rafforzamento della figura dell'infermiere di comunità quale presidio essenziale per l'assistenza sanitaria di prossimità, con funzioni di prevenzione, assistenza, educazione sanitaria e presa in carico delle persone assistite.
6. Al fine di garantire la continuità e l'adeguatezza dei servizi sanitari nei territori della Campania Interna, la Regione attiva, nel rispetto della normativa statale vigente, procedure straordinarie di



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

reclutamento di personale sanitario, che coinvolgono anche professionisti cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi in possesso di titoli conseguiti all'estero.

7. La Giunta regionale prevede, nell'ambito del Piano strategico della Campania Interna, misure di incentivazione rivolte ai professionisti del servizio sanitario regionale operanti nei territori interessati, anche mediante:
 - a) incentivi economici aggiuntivi rispetto al trattamento ordinario;
 - b) contributi per l'alloggio o per la residenzialità del personale medico e sociosanitario;
 - c) forme di valorizzazione professionale e riconoscimento di punteggi aggiuntivi nei percorsi di carriera e nei concorsi pubblici;
 - d) programmi di formazione e aggiornamento dedicati alla medicina territoriale, anche attraverso accordi con le università e le scuole di specializzazione in medicina per lo svolgimento di attività formative e di tirocinio nei medesimi territori.
8. Al fine di garantire l'accesso ai servizi sanitari nei territori caratterizzati da bassa densità abitativa o da difficoltà di collegamento, la Regione provvede all'attivazione di unità sanitarie mobili nei comuni della Campania Interna, nell'ambito della rete dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali. Le unità sanitarie mobili erogano, in particolare, servizi destinati prioritariamente a persone anziane, fragili, con disabilità o con limitazioni alla mobilità, tra cui:
 - a) visite mediche di base e specialistiche;
 - b) prestazioni diagnostiche di primo livello;
 - c) attività di prevenzione e screening sanitari;
 - d) servizi infermieristici e assistenza sanitaria domiciliare, anche mediante servizi di prelievo ematico e raccolta di campioni biologici a domicilio;
 - e) supporto ai programmi di vaccinazione e alle campagne di prevenzione.
9. La Regione sostiene lo sviluppo e la diffusione dei servizi di telemedicina e sanità digitale per migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari e la continuità assistenziale, anche mediante:
 - a) servizi di teleconsulto e teleassistenza tra presidi ospedalieri e servizi territoriali;
 - b) sistemi di telemonitoraggio domiciliare per pazienti cronici, fragili o con limitazioni alla mobilità;
 - c) piattaforme digitali integrate per la gestione dei percorsi di cura e la condivisione delle informazioni sanitarie;
 - d) progetti sperimentali di sanità digitale finalizzati a potenziare l'assistenza nei territori a bassa densità abitativa.
10. Al fine di garantire la prossimità dei servizi sanitari, la Regione sostiene:
 - a) la valorizzazione delle farmacie territoriali, con particolare riferimento alle farmacie rurali, quali presidi sanitari di prossimità, favorendo l'erogazione di servizi di prevenzione e diagnostica di primo livello, in raccordo con la rete delle cure primarie e con le strutture ospedaliere del servizio sanitario regionale;



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- b) l'istituzione, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali e le farmacie territoriali, di hub farmaceutici, finalizzati alla distribuzione e alla dispensazione di farmaci e dispositivi medici, nonché alla consegna programmata dei medicinali.
11. Nell'ambito del Piano strategico per la Campania Interna, la Giunta regionale definisce standard organizzativi minimi e tempi di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza (LEA).



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Sistemi di analisi predittiva e sanità digitale)

1. La Regione promuove, in via sperimentale e successivamente strutturale, lo sviluppo di sistemi di sanità digitale avanzata, per l'analisi dei dati sanitari finalizzati alla prevenzione, alla continuità assistenziale e alla riduzione dei ricoveri evitabili.
2. I sistemi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a:
 - a) individuare situazioni di rischio sanitario sulla base dell'analisi integrata dei dati clinici e socio-sanitari disponibili;
 - b) supportare il personale sanitario nella definizione delle priorità di intervento e nella gestione delle liste di attesa;
 - c) favorire il monitoraggio continuativo dei pazienti affetti da patologie croniche o in condizioni di fragilità.
3. L'utilizzo dei sistemi di cui al presente articolo avviene esclusivamente come supporto alle decisioni del personale sanitario, che mantiene la piena responsabilità clinica.
4. La Regione e le aziende sanitarie locali garantiscono che i sistemi utilizzati siano conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e trasparenza degli algoritmi.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Incentivi per le imprese e i lavoratori)

1. La Regione, nell'ambito del Piano strategico per la Campania Interna, dispone misure di agevolazione fiscale in favore di nuove imprese, start-up innovative e attività economiche di nuova costituzione che avviano la propria operatività nei comuni della Campania Interna, con particolare riferimento a imprese giovanili e femminili e a quelle che creano occupazione stabile o che prevedono il recupero e la valorizzazione di immobili o spazi produttivi inutilizzati. Tali misure possono consistere nella riduzione o nell'esenzione, per un periodo non superiore a cinque anni:
 - a) dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
 - b) dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli strumentali all'attività d'impresa.
2. La Regione prevede la riduzione o esenzione dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legislazione statale, in favore dei soggetti che svolgono attività lavorativa o imprenditoriale nei comuni della Campania Interna, nonché di coloro che vi trasferiscono la propria residenza in connessione con tali attività.
3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la durata, i criteri e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2. La durata e l'intensità delle agevolazioni sono differenziate in relazione al livello di marginalità territoriale, prevedendo condizioni di maggior favore per i comuni ad alta marginalità.
4. La Regione sostiene interventi per l'insediamento, il mantenimento e lo sviluppo di attività economiche nei comuni della Campania Interna, con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile e femminile e prioritariamente nei seguenti ambiti:
 - a) attività commerciali, anche di prossimità, ristorazione tipica e di qualità, nonché artigianato artistico, tipico e tradizionale;
 - b) attività produttive manifatturiere e di trasformazione, rispettose della peculiarità e dell'identità dei luoghi;
 - c) imprese per i servizi alla persona e per la diversificazione dell'offerta turistica con prodotti e servizi innovativi, in particolare di supporto al turismo all'aria aperta, del benessere, del turismo familiare, sociale e delle radici.
5. La Regione promuove e sostiene, anche mediante specifici accordi, protocolli d'intesa o strumenti di programmazione negoziata, il coinvolgimento di imprese di medie e grandi dimensioni, nonché di reti distributive organizzate, nella realizzazione di progetti integrati finalizzati a garantire e rafforzare la presenza di servizi commerciali di prossimità nei comuni della Campania Interna. A tal fine, sono previsti incentivi e misure di sostegno per:
 - a) l'apertura, il mantenimento o il rilancio di esercizi commerciali nei comuni privi o carenti di servizi essenziali;



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- b) la creazione di reti tra grandi operatori e piccole attività locali, anche mediante forme di affiliazione, convenzionamento o supporto logistico e organizzativo;
 - c) l'adozione di modelli innovativi di distribuzione e servizio, idonei a garantire la sostenibilità economica delle attività nei territori a bassa densità abitativa.
6. La Regione riconosce contributi e altre forme di sostegno agli investimenti produttivi, alla transizione digitale ed energetica, all'economia circolare e alla creazione di occupazione stabile nei territori della Campania Interna.
 7. La Regione promuove la semplificazione amministrativa e l'accesso alle misure di sostegno mediante procedure digitalizzate, sportelli unici dedicati e modalità accelerate di istruttoria.
 8. Il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di un effettivo radicamento dell'attività economica nel territorio, comprovato dalla presenza di una sede operativa attiva nei comuni della Campania Interna e dallo svolgimento prevalente dell'attività nei medesimi territori per un periodo minimo stabilito dalla Giunta regionale, pena la decadenza dai benefici.
 9. Per le persone fisiche e i lavoratori autonomi, i benefici sono subordinati alla residenza nei comuni della Campania Interna e allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa o professionale nei medesimi territori. In caso di dichiarazioni mendaci o di accertata insussistenza dei requisiti, i benefici sono revocati con obbligo di restituzione delle somme percepite o non versate, maggiorate degli interessi legali.
 10. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche alle imprese già esistenti che trasferiscono la propria sede operativa nei comuni della Campania Interna e vi mantengono l'attività per un periodo minimo definito dalla medesima Giunta.
 11. Le misure di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche mediante applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti "de minimis" o di altri regimi compatibili, nonché in coerenza con i principi e le disposizioni del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Sviluppo e valorizzazione del sistema agroalimentare e delle economie rurali)

1. La Regione riconosce l'agricoltura esercitata nei territori della Campania Interna quale attività di interesse strategico ai fini dello sviluppo sostenibile, della cura del territorio, della tutela ambientale, della transizione energetica e digitale, dell'economia circolare, della lotta al dissesto idrogeologico, della salvaguardia del paesaggio e del contrasto allo spopolamento.
2. La Regione riconosce il ruolo degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori quali presidi fondamentali del territorio e del mare, custodi della biodiversità e delle tradizioni locali della Campania Interna e figure strategiche per lo sviluppo dell'economia locale.
3. Nell'ambito del Piano strategico di cui all'articolo 3, la Regione promuove interventi integrati, incentivi e premialità finalizzati al rafforzamento del sistema agricolo locale, con particolare riferimento ai comuni ad alta marginalità e ai contesti di agricoltura eroica. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione sostiene, in particolare:
 - a) la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, tipiche e tradizionali, ivi incluse le produzioni a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), nonché i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) e le denominazioni comunali (De.Co.), anche mediante il sostegno alle filiere corte, ai mercati locali e alle forme di vendita diretta;
 - b) la promozione della dieta mediterranea quale elemento identitario e strategico, anche attraverso l'educazione alimentare e la valorizzazione integrata tra agricoltura, pesca, salute, turismo e cultura;
 - c) il rafforzamento e l'integrazione della Banca della Terra Campana di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, quale strumento strategico per il censimento, la mappatura e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati o incolti, anche privati mediante l'adesione volontaria dei proprietari, al fine di favorire il recupero produttivo dei suoli e l'insediamento di nuove imprese agricole;
 - d) l'insediamento e il consolidamento di imprese agricole e silvo-pastorali, con particolare riguardo ai giovani agricoltori e alle start-up innovative in ambito agricolo;
 - e) l'adozione di tecnologie per l'agricoltura di precisione e soluzioni digitali orientate alla sostenibilità ambientale, anche attraverso il sostegno all'acquisto e all'impiego di droni, sensori e altri dispositivi per il monitoraggio e la gestione delle colture;
 - f) la promozione di forme associative e cooperative tra imprese agricole e silvo-pastorali, nonché la costituzione di reti di impresa e distretti rurali;
 - g) l'integrazione tra attività agricola e turismo sostenibile, anche mediante lo sviluppo dell'agriturismo, del turismo enogastronomico, in particolare dell'enoturismo e dell'oleoturismo, e delle esperienze rurali;
 - h) il riconoscimento del ruolo dell'agricoltura quale presidio del territorio, anche ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, della manutenzione del paesaggio e della tutela della biodiversità agricola e delle pratiche tradizionali;



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- i) la promozione e il sostegno ai contratti di fiume quali strumenti di programmazione negoziata finalizzati alla tutela e alla gestione integrata delle risorse idriche, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla valorizzazione dei territori rurali;
 - j) la tutela e la valorizzazione delle attività di pesca e delle filiere ittiche locali nei territori interessati, anche mediante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti e l'integrazione con il pescaturismo e il turismo sostenibile.
4. Nei programmi e nei bandi regionali relativi allo sviluppo rurale, all'innovazione e agli investimenti produttivi, la Regione riconosce criteri di premialità e percorsi privilegiati di accesso in favore delle imprese agricole e silvo-pastorali operanti nei territori della Campania Interna, anche mediante l'attribuzione di punteggi aggiuntivi, riserve di risorse, procedure semplificate e accesso prioritario ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7.
5. Nell'ambito delle misure di cui al comma 3, la Regione riconosce una priorità rafforzata in favore delle imprese agricole e silvo-pastorali operanti nei comuni ad alta marginalità e nei contesti di agricoltura eroica, anche mediante specifiche forme di sostegno, tra cui contributi per la manutenzione dei terrazzamenti, incentivi per la riduzione dei costi di produzione e compensazioni per i servizi ecosistemici resi.
6. La Giunta regionale, nel Piano strategico per la Campania Interna, definisce i criteri, le modalità attuative e gli strumenti operativi per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi, assicurando il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione regionale.
7. Nei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di produzione energetica e di trattamento dei rifiuti ricadenti nei territori della Campania Interna, le strutture regionali competenti in materia agricola, con l'eventuale supporto di altri uffici regionali, rendono pareri obbligatori volti a verificare la compatibilità dell'intervento con la salvaguardia della vocazione agricola, agroalimentare e silvo-pastorale dei territori. A tal fine, la valutazione è effettuata, in particolare, sulla base dei seguenti criteri:
- a) tutela del suolo agricolo e prevenzione del consumo di suolo non necessario, privilegiando l'utilizzo di aree industriali;
 - b) tutela della biodiversità, degli ecosistemi connessi alle attività agricole e silvo-pastorali e del paesaggio rurale e agrario, con particolare riferimento alla conservazione delle varietà locali, degli habitat rurali e delle pratiche tradizionali;
 - c) continuità delle attività agro-silvo-pastorali e coerenza localizzativa dell'intervento rispetto alle caratteristiche dei territori;
 - d) non interferenza con le produzioni agricole certificate DOP, IGP, STG e dei sistemi di produzione biologica;
 - e) sostenibilità complessiva dell'intervento, con integrazione rispetto alle attività agricole, filiera territoriale e tutela della risorsa idrica;
 - f) per gli impianti alimentati a biogas e biometano, coerenza tra la capacità dell'impianto e la disponibilità effettiva di biomassa proveniente dal territorio agricolo di ubicazione e



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

approvvigionamento, con riferimento all'impiego di sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici e residui delle filiere agroalimentari e forestali locali, escludendo dalla valutazione di coerenza il possibile ricorso a colture dedicate.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 9

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. La Regione favorisce lo sviluppo e la diffusione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) nei comuni della Campania Interna, promuovendo iniziative di produzione, condivisione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
2. La Regione prevede specifici incentivi per le CER che adottano meccanismi di redistribuzione dei benefici economici a favore dei nuclei familiari in condizione di povertà energetica.
3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 10

(Trasporto pubblico)

1. La Regione Campania garantisce l'accessibilità ai territori della Campania Interna, attraverso i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) la manutenzione e la qualificazione della rete stradale;
 - b) la capillarità dei servizi strutturali di trasporto pubblico locale su gomma e la loro integrazione intermodale con gli altri servizi di trasporto, ivi compresi i servizi a domanda debole, in particolare il trasporto a chiamata, nonché il trasporto scolastico;
 - c) il rafforzamento e la realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce, incluse piste ciclabili e percorsi ciclopedonali, nonché misure di incentivazione all'uso della bicicletta, anche ai fini dell'attrattività del territorio in termini paesaggistici, culturali e sociali;
 - d) il sostegno all'accessibilità e al collegamento con i territori insulari;
 - e) l'utilizzo di piattaforme digitali e sistemi di pianificazione dinamica delle corse;
 - f) l'introduzione di sistemi di integrazione tariffaria e di titoli di viaggio unici, anche digitali, validi su più servizi e modalità di trasporto;
 - g) lo sviluppo, anche in via sperimentale, di servizi di mobilità locale flessibile per le aree a domanda debole, finalizzati a garantire l'accessibilità ai servizi essenziali e ai nodi della mobilità regionale;
 - h) il ricorso, nell'ambito dei servizi di cui alla lettera g), a forme di collaborazione con soggetti del Terzo settore e operatori del trasporto locale.
2. La Regione, in coordinamento con i soggetti gestori dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi di trasporto ferroviario, promuove il potenziamento e la valorizzazione del trasporto ferroviario nei territori della Campania Interna, attraverso:
 - a) il miglioramento dei collegamenti esistenti, anche mediante l'incremento delle frequenze e l'adeguamento degli orari alle esigenze dell'utenza;
 - b) la riattivazione o il recupero funzionale delle linee dismesse o sottoutilizzate, ove sostenibile;
 - c) l'integrazione del trasporto ferroviario con i servizi di trasporto pubblico locale e con i sistemi di mobilità a domanda;
 - d) il miglioramento dell'accessibilità alle stazioni, anche mediante servizi di collegamento dedicati;
 - e) la promozione dell'utilizzo del trasporto ferroviario anche a fini turistici, con particolare riferimento ai borghi della Campania Interna.
3. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano strategico di cui all'articolo 3 e in collaborazione con le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, predispone e approva il Programma di mobilità sostenibile per la Campania Interna, finalizzato a garantire l'accessibilità e la sostenibilità dei servizi di trasporto nei territori interessati. Il Programma prevede, in particolare, misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni della Campania Interna.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

4. La Regione favorisce l'introduzione di piattaforme digitali integrate per la gestione e l'accesso ai servizi di mobilità, al fine di garantire collegamenti efficienti nei territori a domanda debole.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 11

(Educazione e inclusione)

1. La Regione, nell'attuazione delle proprie politiche in materia di istruzione, persegue la finalità di garantire pari opportunità educative nei comuni della Campania Interna, di salvaguardare le sedi scolastiche presenti in tali territori e di favorire l'accesso all'offerta formativa e universitaria. A tal fine:
 - a) sostiene la qualificazione e la diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia, assicurandone l'accessibilità alle famiglie e promuovendone l'attivazione da parte dei comuni;
 - b) programma l'offerta scolastica in modo da garantire uno sviluppo organico e di qualità, evitando la chiusura delle sedi scolastiche nelle aree interne e salvaguardando la funzione educativa nei piccoli comuni;
 - c) disciplina il dimensionamento della rete scolastica regionale assicurando particolare tutela alle sedi scolastiche delle aree interne, montane e rurali;
 - d) promuove forme di coordinamento tra i comuni interessati e le istituzioni scolastiche, anche attraverso reti di scuole e ambiti territoriali, per rendere più agevole l'organizzazione dei servizi e delle attività educative;
 - e) incentiva, in collaborazione con le università e gli enti di ricerca, l'attivazione di sedi universitarie, corsi di studio e attività formative;
 - f) promuove, d'intesa con le università, l'adozione di modalità di erogazione della didattica a distanza o in forma mista, per i corsi di studio che non richiedono attività in presenza obbligatoria, nonché la realizzazione di spazi attrezzati per lo studio e la fruizione delle lezioni online.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 12

(Cultura e ricerca)

1. La Regione, nei comuni della Campania Interna, nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività ambientali e culturali, promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, dei seguenti interventi:
 - a) progetti di catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente nei borghi storici, anche mediante strumenti digitali, modalità innovative di fruizione, tecnologie immersive e progetti di accesso pubblico ai dati culturali;
 - b) esperienze innovative di utilizzo di beni pubblici e progetti di gestione dei luoghi della cultura pubblici e privati da parte di imprese culturali e creative;
 - c) sviluppo del sistema delle residenze artistiche, in forma residenziale e diffusa, a servizio di artisti e creativi nei diversi campi di espressione artistica;
 - d) realizzazione e valorizzazione di circuiti, cammini e percorsi di collegamento tra i borghi;
 - e) iniziative e specifici eventi e manifestazioni di promozione e valorizzazione del patrimonio di tradizioni e saperi dei borghi, tra cui, in particolare, l'istituzione di un festival annuale di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
 - f) spettacoli dal vivo ed eventi specifici di animazione locale e di promozione del turismo culturale, con particolare riguardo alle rievocazioni storiche.
2. La Regione promuove la stipula di accordi di collaborazione con gli enti locali e le Università per la creazione di centri di ricerca o laboratori territoriali nei comuni della Campania Interna, finalizzati a:
 - a) attività di ricerca applicata e percorsi di studio universitari, anche attraverso l'istituzione di borse di studio e premi per tesi di laurea o dottorati di ricerca orientati allo sviluppo di progetti nei territori interessati;
 - b) iniziative didattiche e formative nei borghi delle aree interne, quali seminari, scuole estive e attività di studio sul campo, al fine di favorire lo scambio tra studenti, docenti e comunità locali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 13

(Turismo sostenibile)

1. La Regione promuove lo sviluppo del turismo sostenibile quale leva strategica per la valorizzazione dei territori della Campania Interna, la crescita economica e la destagionalizzazione dei flussi turistici. A tal fine, la Regione sostiene, in particolare:
 - a) la valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico, nonché della cultura immateriale dei territori;
 - b) interventi di recupero e riuso di immobili o nuclei insediativi in stato di abbandono o di sottoutilizzo situati lungo sentieri, cammini e percorsi turistici, anche mediante la realizzazione di punti di ristoro, strutture leggere di accoglienza e postazioni di primo soccorso;
 - c) lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità ciclabile e il cicloturismo, anche mediante la realizzazione di servizi di supporto;
 - d) lo sviluppo, la valorizzazione e il coordinamento dei cammini quali infrastrutture territoriali di interesse regionale, anche mediante l'integrazione con la rete sentieristica e ciclabile, la messa in sicurezza, la manutenzione e la continuità dei tracciati, nonché il sostegno allo sviluppo di servizi di accoglienza e di supporto lungo i percorsi;
 - e) incentivi per l'insediamento e lo sviluppo di micro e piccole imprese commerciali e produttive, con particolare riferimento alle attività connesse al turismo sostenibile;
 - f) la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
 - g) la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile;
 - h) investimenti per la transizione digitale, lo sviluppo di servizi digitali avanzati e l'incentivazione al loro utilizzo;
 - i) interventi di accompagnamento alle imprese e alla popolazione residente, con particolare riferimento alle fasce più fragili, per favorire l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
 - j) il sostegno alla creazione di spazi di lavoro condivisi, allo sviluppo del lavoro a distanza e all'insediamento di attività professionali e di terziario avanzato, anche in connessione con forme di turismo di lunga permanenza e soggiorni integrati lavoro-vita (c.d. workation);
 - k) la creazione di centri multifunzionali per l'erogazione integrata di servizi in ambito ambientale, sociale, energetico, scolastico, turistico, commerciale e di facilitazione digitale, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale;
 - l) il censimento e la promozione, anche mediante strumenti digitali, degli immobili pubblici e privati inutilizzati o sottoutilizzati, al fine di favorirne il riuso per finalità abitative, produttive, turistiche e di ospitalità diffusa;
 - m) iniziative di promozione del turismo delle radici, volte a favorire il ritorno e la conoscenza dei luoghi di origine da parte delle comunità campane residenti all'estero e dei loro discendenti;
 - n) il miglioramento dell'accoglienza turistica e della qualità dei servizi informativi destinati ai visitatori.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

2. Nell'ambito delle politiche di cui al comma 1, la Regione riconosce i Borghi storici della Campania Interna quali ambiti territoriali di particolare valore storico, culturale e identitario, ai quali sono destinate specifiche misure di valorizzazione e sviluppo turistico.
3. È istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei Borghi storici della Campania Interna.
4. La Giunta regionale individua, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni della Campania Interna che possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco di cui al comma 3, sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) popolazione residente nel centro storico non superiore a cinquemila abitanti;
 - b) prevalenza di edifici di rilevanza storico-artistica rispetto al complesso dell'edificato, tale da configurare un insieme architettonico e paesaggistico omogeneo.
5. Possono in ogni caso presentare iscrizione all'elenco di cui al comma 3 i comuni della Campania Interna che ospitano siti UNESCO ovvero che hanno ottenuto uno dei seguenti riconoscimenti:
 - a) Borghi più belli d'Italia;
 - b) Borghi Autentici d'Italia;
 - c) Bandiere arancioni del Touring Club Italiano;
 - d) Cittaslow.
6. La Regione sostiene specifiche iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei Borghi storici della Campania Interna iscritti nell'elenco di cui al comma 3, mediante progetti integrati che comprendono, in particolare:
 - a) interventi di riqualificazione urbana, conservazione e restauro del patrimonio edilizio storico, pubblico e privato, con particolare attenzione al riuso del patrimonio inutilizzato;
 - b) la creazione e la riqualificazione di strutture ricettive, nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche, paesaggistiche e identitarie dei borghi, nonché lo sviluppo di forme di ospitalità diffusa;
 - c) il recupero e la valorizzazione di botteghe e laboratori artigianali tradizionali, anche mediante interventi di ammodernamento funzionale;
 - d) iniziative di comunicazione e promozione dei Borghi storici della Campania Interna, anche mediante la definizione di un brand unitario e strumenti dedicati nell'ambito dei canali istituzionali del turismo regionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 14

(Task force per la Campania Interna)

1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Task force per la Campania Interna, quale struttura di coordinamento strategico per l'attuazione della presente legge.
2. La Task force opera sotto l'indirizzo del Presidente della Giunta regionale ed è coordinata da un dirigente apicale della Regione, nominato con deliberazione della Giunta regionale. La Task force è composta dai dirigenti regionali competenti per materia.
3. La Task force è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Task force:
 - a) coordina l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
 - b) assicura il raccordo tra le strutture regionali, le aziende sanitarie locali, gli enti locali e le relative forme associative, comprese le comunità montane e le unioni di comuni montani, nonché gli enti parco;
 - c) supporta i comuni nella progettazione e realizzazione degli interventi;
 - d) monitora lo stato di avanzamento delle misure;
 - e) individua criticità attuative e propone interventi correttivi.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Task force può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nel rispetto delle competenze delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione della presente legge.
6. La Task force si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 15

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

1. La Regione promuove il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni della Campania Interna, sostenendo l'esercizio associato delle funzioni mediante gli strumenti di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione di uffici tecnici condivisi, l'attivazione di servizi di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione e gestione degli interventi, nonché la formazione del personale degli enti locali.
2. È istituito un Fondo di rotazione per la progettazione e l'assistenza tecnica, destinato a sostenere i comuni della Campania Interna, anche in forma associata, nonché le comunità montane, le unioni di comuni montani e gli enti parco, nella predisposizione e gestione di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi e programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato alla copertura delle spese tecniche relative alla redazione di studi di fattibilità, progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, nonché alle attività di assistenza tecnica e supporto tecnico-amministrativo connesse alla predisposizione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti. Le somme erogate a valere sul Fondo sono restituite, in tutto o in parte, al medesimo Fondo dai beneficiari in caso di finanziamento del progetto o dell'intervento cui le spese si riferiscono.
4. Il Piano strategico per la Campania Interna definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo e per l'accesso degli enti locali alle medesime.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 16

(Poteri sostitutivi, garanzia dei servizi minimi e responsabilità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, interviene nei comuni delle aree interne quando, sulla base di dati oggettivi e verificabili, risulta che i servizi fondamentali per la comunità, quali in particolare tutela del territorio, mobilità, connettività digitale e accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, non sono garantiti in modo adeguato.
2. Gli interventi della Regione possono comprendere:
 - a) supporto tecnico, organizzativo o finanziario agli enti locali e agli enti competenti per garantire la continuità dei servizi;
 - b) attivazione di strumenti di coordinamento e collaborazione con gli enti locali e le strutture competenti per la gestione dei servizi;
 - c) misure straordinarie, quali finanziamenti, personale o forniture, necessarie per assicurare la fruibilità dei servizi essenziali.
3. In caso di inadempienza, la Regione assegna all'ente locale o all'ente competente un termine congruo per provvedere, indicando le misure necessarie per il corretto adempimento degli obblighi e il ripristino dei servizi.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione esercita i poteri sostitutivi, adottando gli atti e i provvedimenti necessari.
5. Qualora il comune o gli enti competenti non ottemperino agli obblighi di legge o alle disposizioni regionali, la Regione può adottare misure proporzionate alla gravità dell'inadempienza, tra cui:
 - a) per i comuni: la rimodulazione o la sospensione di specifici contributi regionali, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) per i dirigenti delle strutture competenti, inclusi i dirigenti delle aziende sanitarie locali: la segnalazione agli organi di controllo e alle amministrazioni di appartenenza ai fini dell'adozione delle eventuali misure di competenza.
6. Gli interventi sostitutivi della Regione non rimuovono le responsabilità istituzionali degli enti locali o degli enti competenti, che restano pienamente tenuti all'erogazione dei servizi essenziali.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 17

(Osservatorio della Campania Interna)

1. È istituito l'Osservatorio della Campania Interna presso il Consiglio regionale, presieduto dal Presidente del Consiglio o suo delegato, quale strumento di monitoraggio e analisi delle politiche regionali oggetto della presente legge.
2. L'Osservatorio della Campania Interna svolge funzioni di consultazione, coordinamento, collaborazione con le realtà associative campane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e la rappresentazione delle relative esigenze.
3. L'Osservatorio è composto dai seguenti soggetti:
 - a) due rappresentanti designati dalla commissione consiliare competente in materia di aree interne tra i suoi componenti, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza;
 - b) un rappresentante per ciascuna area interna individuata nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), designato dall'ente capofila tra i sindaci dei comuni dell'area SNAI;
 - c) un rappresentante designato dalle comunità montane e dalle unioni di comuni montani della Campania Interna tra i sindaci dei comuni appartenenti ai medesimi enti;
 - d) un rappresentante designato dagli enti parco ricadenti nei territori della Campania Interna tra i presidenti dei medesimi enti;
 - e) un rappresentante designato da ANCI Campania;
 - f) tre rappresentanti designati dalle università campane tra docenti e ricercatori con comprovata competenza nelle materie dello sviluppo territoriale, delle politiche per le aree interne o della programmazione pubblica;
 - g) massimo tre rappresentanti, designati dal presidente dell'Osservatorio nell'ambito delle associazioni, degli enti del Terzo settore e delle realtà produttive operanti nei territori della Campania Interna, individuati sulla base della loro rappresentatività e della comprovata esperienza nelle politiche di sviluppo.
4. L'Osservatorio può segnalare criticità nell'attuazione della legge e formulare proposte di miglioramento alla Giunta regionale, la quale è tenuta a fornire riscontro entro sessanta giorni.
5. Le attività dell'Osservatorio sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e la partecipazione è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, né corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 18

(Stati generali della Campania Interna)

1. La Regione promuove il monitoraggio dell'efficacia e dell'impatto delle politiche e degli interventi previsti dalla presente legge anche attraverso il confronto istituzionale e la partecipazione democratica. A tal fine, la Giunta regionale convoca, con cadenza almeno annuale, gli Stati generali della Campania Interna.
2. Gli Stati generali costituiscono la sede unitaria di confronto e indirizzo tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti locali, le forme associative dei comuni, nonché gli altri soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, a livello regionale e nazionale.
3. Gli Stati generali operano anche sulla base dei dati, delle analisi e dei contributi dell'Osservatorio della Campania Interna e concorrono, in particolare:
 - a) all'aggiornamento del Piano strategico per la Campania Interna;
 - b) alla verifica dell'andamento e dell'efficacia dei programmi e degli interventi in corso;
 - c) all'individuazione di eventuali aggiornamenti e revisioni delle politiche e degli strumenti attuativi della presente legge;
 - d) alla definizione delle priorità strategiche, anche attraverso la valorizzazione delle buone pratiche.
4. La Giunta regionale disciplina, con deliberazione, le modalità organizzative e di funzionamento degli Stati generali, assicurando la più ampia partecipazione e il coordinamento con gli strumenti di programmazione e monitoraggio previsti dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 19

(Clausola valutativa e monitoraggio)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione contenente:
 - a) lo stato di attuazione degli interventi previsti, anche con riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 16;
 - b) le risorse stanziare e utilizzate;
 - c) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;
 - d) le eventuali criticità riscontrate;
 - e) le eventuali proposte di miglioramento.
2. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. È istituito il **Fondo per la Campania Interna**, destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di euro 13.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, per un importo complessivo di euro 39.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto ad euro 6.500.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti) e quanto ad euro 6.500.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti); contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2026-2028 sono ridotte di euro 13.000.000,00 per ciascuna annualità del medesimo triennio.
3. Per gli esercizi finanziari successivi, alla dotazione del Fondo per la Campania Interna si provvede con le risorse stanziare dalla legge di bilancio.
4. La Regione promuove il coordinamento e l'integrazione delle risorse derivanti da fondi europei, nazionali ed eventuali cofinanziamenti degli enti locali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.